



COMUNE DI CALUSO

Citta' Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 17/06/2026

(art. 183, comma 9 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267)

Oggetto: Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di riparazione tosaerba e soffiatore. Codice CIG BC12353DA5

Il Responsabile del Settore: Christian AUGUSTI

PREMESSO che:

- occorre affidare il servizio di riparazione delle seguenti attrezzature in dotazione agli Operatori Tecnici Comunali:
- del tosaerba mediante sostituzione di una candela, due boccole e due parapolvere trazione, compreso ingrassaggio, affilatura lama, sistemazione cinghie e fornitura di bobine di filo e portafilo;
- del soffiatore mediante sostituzione di una candela, del kit carburatore e di una guarnizione coperchio valvole;

DATO ATTO che:

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevede:
"salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- l'allegato I.1 al D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o

dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a), del D.lgs 36/2023 e s.m.i., poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del D.lgs 36/2023 e s.m.i. è previsto che *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il servizio in oggetto non riveste un carattere transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il modesto valore notevolmente inferiore rispetto alle soglie di rilevanza europea;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- l'art. 1, c. 449, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: *“Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.”*;
- l'art. 1, c. 450, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”*;
- l'art. 4, c. 3-ter, II periodo, della Legge 07.08.2012, n. 135 e s.m.i., che prevede: *“... gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione.”*

VISTO l'art. 26, co. 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)" in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il co. 1 del medesimo articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;

DATO ATTO CHE preliminarmente all'avvio della procedura è stata verificata la non reperibilità del servizio comparabile a quello oggetto del presente provvedimento, né mediante convenzioni CONSIP stipulate ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. n. 488/1999, né mediante convenzioni stipulate dalla Società di Committenza Regionale SCR Piemonte, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e superiore ad € 5.000,00, se presenti sulla vetrina elettronica; DATO ATTO che successivamente l'articolo 25 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ha previsto che:

"1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26.....

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma"

DATO ATTO che, con pareri del proprio Servizio Giuridico n. 2961 del 29.10.2024 e n. 3218 del 30.11.2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha evidenziato che gli affidamenti diretti tra 5.000 e le soglie per gli affidamenti diretti, possono avvenire tramite PAD certificate in alternativa al MEPA, a condizione che la piattaforma rispetti i requisiti di legge;

CONSIDERATO che il Comune di Caluso è dotato di piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata da AgID e inserita nel registro delle piattaforme certificate tenuto da A.N.AC.;

VISTO il preventivo di spesa n. 218 del 13.6.2026, acquisito al protocollo dell'Ente in data 15.6.2026 al n. 8364, con il quale l'operatore economico NICOLOTTI & C. s.n.c. con sede in Azeglio (TO), Reg. Tomboleto n. 4, P. IVA 06380050010, si è reso disponibile ad eseguire il servizio sopra descritto, e meglio dettagliato nel preventivo di spesa, a fronte di un corrispettivo pari ad € 204,10, oltre IVA 22%;

ACCERTATA la congruità del prezzo offerto dall'operatore economico sopra citato, in quanto il medesimo è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato, anche in rapporto alle prestazioni richieste;

ATTESO che, in considerazione dell'importo stimato inferiore a € 5.000, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che il soggetto scelto sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RILEVATO che, in sede di offerta, l'offerente non ha dichiarato di voler subappaltare parte del contratto a terzi;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. stabilisce che, per le procedure di affidamento diretto, la stazione appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRECISATO inoltre che, anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- con il presente affidamento ed il conseguente contratto s'intende garantire la riparazione del tosaerba e del soffiatore;
- che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, regolamentato dalle disposizioni contenute nel documento denominato "Comunicazione di aggiudicazione con efficacia e valore di contratto";
- che la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione della prestazione, avviene mediante ricorso ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 anche tenuto conto del principio del risultato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 recante: "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 recante: "Trasparenza dei contratti pubblici";
- la delibera dell'A.N.AC. n. 264 del 20.06.2023, di attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che il controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 52, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si ritiene assolto mediante:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (prot. 2224 del 10.02.2026) con la quale l'operatore economico, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, che viene conservata agli atti e che lo stesso risulta in possesso di adeguata esperienza pregressa analoga alla prestazione in oggetto;
- certificato di regolarità contributiva INAIL_53512042 del 27.03.2026 con scadenza validità al 25.07.2026;

DATO ATTO che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 52, comma 2, del medesimo Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO dell'adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

ATTESO che, in relazione al comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, le prestazioni oggetto della presente determinazione sono da considerarsi non interferenti e pertanto i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero e non risulta necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

DATO ATTO che nulla osta all'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- il servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;
- il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi del comma 13 del D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni CONSIP, i cui nuovi parametri siano più vantaggiosi, e l'appaltatore non accetti una revisione al ribasso delle condizioni economiche, garantendo il pagamento delle prestazioni già eseguite più un'indennità per quelle non eseguite, con preavviso di almeno 15 giorni;

ATTESO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000, l'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, consente la deroga all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti;

DATO ATTO che non risulta necessario acquisire la documentazione antimafia in quanto il valore contrattuale non risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. e, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE, ai fini dell'art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dell'art. 25, comma 2, della Legge 23.06.2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica) il Codice CIG è il seguente: BC12353DA5;

DATO ATTO che l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP) è affidato al sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, Patrimonio, Ambiente e Attività produttive così come previsto dall'articolo 15 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTI:

- gli artt. 147 bis, 107 e 192 dello stesso D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 co.1 lett. d) del D.L. 10/10/2012, n. 174;
- gli artt. 57 e 58 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 27/1/2016;
- il vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia, approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 27.12.2025;

RICHIAMATO il principio della Contabilità armonizzata in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

DATO ATTO che la spesa diverrà esigibile immediatamente dopo l'esecuzione della prestazione e quindi entro il 2026;

RITENUTO di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.caluso.to.it, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

VISTE:

- la deliberazione C.C. n. 56 del 22/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 ed il bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione G.C. n. 1 del 09/01/2026 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026;

DATO ATTO CHE:

- si provvederà alla liquidazione della spesa per il servizio in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare fornitura, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposita liquidazione separata;
- l'operatore economico ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i. e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- l'affidatario ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Caluso e per le finalità in esso previste;
- di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

DATO ATTO di aver verificato che il soggetto affidatario non effettua trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune di Caluso riferiti all'oggetto del contratto e conseguentemente non ne necessita la designazione quale Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi del Regolamento Europeo Privacy - GDPR 679/20016 art. 28 e D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679"

RILEVATO pertanto il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 e s.m.i. di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 64 del 29.12.2025 relativo alla nomina del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, Patrimonio, Ambiente e Attività produttive;

ATTESO che la competenza all'adozione del presente atto spetta ai Responsabili di Settore ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/00 e del vigente Statuto comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si richiamano integralmente:

- 1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, il servizio di riparazione del tosaerba e del soffiatore, di cui al preventivo acquisito al prot. n. 8364 in data 15.6.2026 comprendente le attività ivi specificate, all'operatore economico NICOLOTTI & C. s.n.c. con sede in Azeglio (TO), Reg. Tomboletto n. 4, P. IVA 06380050010, a fronte di un corrispettivo totale ammontante ad € 204,10, oltre IVA 22%, per un totale pari ad € 249,00;
- 2) DI IMPEGNARE e registrare a favore del suddetto operatore economico, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la spesa prevista ammontante a complessivi € 249,00, in considerazione all'esigibilità della medesima, al capitolo 1806/06, Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.09.004, con oggetto "Prestazione di servizi per manutenzione attrezzature per parchi e giardini" del bilancio pluriennale 2026-2028, disponibile, esercizio 2026, IMP. 446/26, dando atto che la spesa sarà esigibile nel 2026;
- 3) DI DARE ATTO che il contratto, denominato "Comunicazione di aggiudicazione con efficacia e valore di contratto", sarà stipulato in modalità digitale mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere, nel rispetto dell'art. 18, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e sarà sottoscritto dall'operatore economico e dal Responsabile del Settore;
- 4) DI DARE ATTO che:
 - si provvederà alla liquidazione della spesa in seguito alla verifica della regolare esecuzione della prestazione in oggetto, successivamente alla presentazione di fattura fiscale elettronica da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;
 - ai sensi delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quota corrispondente all'IVA sulla prestazione di cui alla presente, verrà versata direttamente all'erario;
- 5) DI DISPORRE la pubblicazione sul sito dell'Ente del presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è efficace a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;
- 7) DI DARE ATTO che il presente affidamento è sottoposto alla normativa e all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16

aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Caluso, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 23.12.2013;

- 8) DI DARE ATTO che in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive il presente provvedimento, e di coloro che sono intervenuti nel presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite, né cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 nei confronti dell'operatore economico affidatario;
- 9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del settore Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 co. 1 lett. d) D.L. 174/2012;

IMPEGNO

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BC12353DA5	2026	446	09021	3660	1806	6	U.1.03.02.09.005	249,00

Di dichiarare che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, in relazione all'oggetto dell'atto, sulla base delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE E
ATTIVITA' PRODUTTIVE*

*Christian AUGUSTI
Firmato digitalmente*

Di dare atto inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- *giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;*
- *straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.*

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione è Christian AUGUSTI e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.caluso.to.it o a mezzo telefonico al n. 0119894911.

Si attesta che la presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale documento informatico sottoscritto con firma digitale, conservato a norma presso Conservatore accreditato.
Caluso, li 17/06/2026

Il Responsabile del Settore
F.to Christian AUGUSTI

Firmato digitalmente